



Comune di Albaredo d'Adige

- Provincia di Verona -

Il Segretario Comunale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER GLI AMMINISTRATORI

Allegato alla delibera Consiglio Comunale n. 21 del 25/06/2008

Esecutiva il 22/07/2008

Regolamento depositato presso l'Ufficio Segreteria comunale per giorni 10
consecutivi dal 24/07/2008 a tutto il 03/08/2008

Regolamento esecutivo il 04/08/2008



Pelligra Dott. Salvatore

Ufficio del Segretario Comunale

Palazzo Municipale - Piazza Vittorio Emanuele, 1 37041 Albaredo d'Adige (VR)
tel. 045/6608074 fax. 045/7000956

sito: www.comune.albaredodadige.vr.it e-mail: urp@comune.albaredodadige.vr.it
C.F.P.IVA 00264700238



Comune di Albaredo d'Adige
- Provincia di Verona -

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N° 21 CC DEL 25.06.2008

CONSIGLIO COMUNALE
(Procedimento Ordinario)

Regolamento per la disciplina delle missioni e delle spese di rappresentanza per gli Amministratori

(approvato con delibera C.C. n. 21 del 25.06.2008)

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni dei Sindaco, degli Assessori, del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri Comunali.
2. Per le missioni effettuate dai soggetti di cui al comma 1 si procederà al rimborso delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate secondo le modalità e con i criteri stabiliti dalle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 2

Autorizzazione alle missioni

1. Le missioni degli Assessori e dei Consiglieri Comunali previste dal presente Regolamento sono autorizzate dal Sindaco.

Art. 3

Svolgimento delle funzioni nel territorio comunale

1. Lo svolgimento delle funzioni nel territorio comunale non è motivo, di per se, di spettanza del/i rimborsi spese.

TITOLO II

Soggetti abilitati alle missioni

Art. 4

Sindaco

1. Il Sindaco dispone le proprie missioni nell'ambito comunale, provinciale, regionale e nazionale nella sua piena autonomia e senz'altra formalità.
2. Il Sindaco può effettuare missioni all'estero per ragioni connesse alla sua carica istituzionale, previa comunicazione della Giunta Comunale per presa d'atto.
3. Il Sindaco, al rientro, depositerà presso la Segreteria i documenti comprovanti le spese di viaggio effettivamente sostenute oltre ad una dichiarazione sottoscritta, sottoscritta sotto la propria responsabilità circa la durata della missione.

Art. 5

Assessori Comunali

1. Gli Assessori comunali, su autorizzazione scritta del Sindaco, possono effettuare missioni nell'ambito del territorio provinciale e nazionale.
2. Gli Assessori possono recarsi in missione all'estero per l'espletamento delle funzioni esercitate, o su delega del Sindaco per rappresentare l'Ente, esclusivamente con autorizzazione della Giunta Comunale resa con preventiva deliberazione.

Art. 6
Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, previa comunicazione al Sindaco, può recarsi in missione nel territorio provinciale, regionale, nazionale o all'estero, per ragioni connesse all'attività di rappresentanza istituzionale del Consiglio Comunale, ovvero, su delega del Sindaco, per rappresentare il Comune.
2. Il Presidente del Consiglio, al rientro, depositerà presso la Segreteria i documenti comprovanti le spese di viaggio effettivamente sostenute, oltre ad una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, circa la durata della missione.

Art. 7
Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali possono recarsi in missione nel territorio provinciale, regionale e nazionale e all'estero per partecipare a convegni, riunioni, incontri e dibattiti in rappresentanza del Comune, su autorizzazione scritta del Sindaco.
2. I Consiglieri Comunali, al rientro, depositeranno presso la Segreteria i documenti comprovanti le spese di viaggio effettivamente sostenute, oltre ad una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, circa la durata della missione.

Art. 8
Rappresentanza organi associativi

1. Gli Assessori e i Consiglieri Comunali permanentemente delegati o nominati in seno ad organismi associativi in cui è rappresentato l'Ente, sono automaticamente autorizzati a recarsi a riunioni debitamente convocate.

TITOLO III
Spese di rappresentanza rimborsabili

Art. 9
Definizione di spesa di rappresentanza

1. Le spese ammissibili per rappresentanza e missioni, di cui agli articoli precedenti, sono rimborsabili come previsto dagli articoli seguenti.
2. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da relazioni, connesse al ruolo istituzionale di visite dell'ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.
3. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno e internazionale per il miglior proseguimento dei suoi fini istituzionali.
4. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi dell'ente che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di

rappresentatività, nonché in occasioni di riunioni, sempre per fini istituzionali, degli organi collegiali dell'ente.

Art. 10
Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

1. Sono autorizzati a effettuare spese di rappresentanza per conto dell'ente i seguenti soggetti:
 - Sindaco;
 - Vicesindaco;
 - Assessori nell'ambito delle rispettive competenze;
 - Consiglieri Comunali delegati dal Sindaco;
 - Presidente del Consiglio Comunale con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del Consiglio Comunale medesimo.

Art. 11
Spese ammissibili

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'amministrazione:
 - a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;
 - b) colazioni di lavoro (consumazioni) durante riunioni prolungate, degli organi collegiali dell'ente;
 - c) conferenza stampe, per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
 - d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, servizi fotografici e di stampa, in occasione di cerimonie o manifestazioni promosse dall'ente, alle quali prendano parte personalità o estranee all'amministrazione;
 - e) atti di onoranza (necrologi, omaggi floreali) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'ente o di componenti degli organi o dei dipendenti dell'amministrazione;
 - f) cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali ecc.) consegna o invii di omaggi (medaglie, caffè, targhe sportive, fiori o corone, volumi, presenti vari);
 - g) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere comunale/provinciale, regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio comunale/provinciale;
 - h) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative.

Art. 12
Casi di inammissibilità delle spese

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:
 - a) Oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - b) Omaggi, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'ente;
 - c) Colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori e/o dipendenti dell'ente, in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni, riunioni di lavoro);

- d) Spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 9.

Art. 13
Stanziamento in bilancio

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione dei documenti previsionali e assegnato nel piano esecutivo di gestione al/i responsabile/i individuato/i.

Art. 14
Procedura di spesa

1. Le spese di rappresentanza sono preventivamente definite dalla giunta comunale/provinciale e impegnate dal responsabile del servizio competente, mediante apposito atto, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.
2. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate da chi le ha disposte.

Art. 15
Elenco esercizi e ditte

1. La Giunta Comunale determina annualmente, in base a specifiche ricerche di mercato, l'elenco di ditte ed esercizi commerciali per l'approvvigionamento di beni e servizi riferite alle spese di rappresentanza, salvo quanto previsto in altri Regolamenti dell'ente.